

Dossier: tutto sul 55% per il 2008

Le semplificazioni burocratiche e le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Finanziaria 2008 favoriranno ulteriormente il decollo del bonus fiscale del 55%. Perplessità sulla scheda informativa F e l'inoltro telematico della documentazione.

Nota: Un ringraziamento doveroso va ad Enea che tanto sta facendo per diffondere la conoscenza di un buon provvedimento.

La Finanziaria 2008 e i successivi decreti applicativi hanno introdotto importanti novità per il cosiddetto bonus energetico del 55%. Novità importanti per gli utenti finali e importanti per gli operatori dell'edilizia, costruttori e rivenditori di serramenti anzitutto. Eccole, in estrema sintesi:

- 1 - Proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 del bonus fiscale introdotto dall'art. 1 commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007;
- 2 - La distribuzione delle quote da porre in detrazione per un periodo variabile da 3 fino a 10 anni, da indicare in maniera irreversibile in sede di dichiarazione del reddito da parte di chi accede al bonus;
- 3 - Procedura semplificata per la sostituzione delle finestre (e i pannelli solari), componenti per i quali non è più necessaria l'Attestazione di certificazione/qualificazione energetica da parte del tecnico abilitato;
- 4 - Introduzione per i valori limite (cioè massimi) delle trasmittanze termiche da rispettare di coefficienti più severi rispetto al regime in vigore nel 2007.

Questi i quattro punti più importanti per il mondo del serramento che d'ora in poi, sotto determinate condizioni, potrà inserire anche le porte di ingresso termoisolate (nonché, a nostro avviso, anche porte basculanti, portoni industriali, serrande a prestazioni termiche migliorate) equiparate alle finestre. Ma su questo punto torneremo più avanti.

Chi ha diritto al bonus fiscale?

I soggetti possibilmente beneficiari del bonus energetico del 55% sono coloro che hanno un titolo sull'unità immobiliare (proprietà, possesso, usufrutto, affitto...)

- persone fisiche
- persone giuridiche (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari, liberi professionisti...)

I soggetti ammissibili a detrazione sono coloro che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Sono agevolati gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Condizione assolutamente necessaria è che l'immobile su cui si effettua l'intervento sia stato accatastrato (o per esso sia stata effettuata richiesta di iscrizione al catasto) e per esso sia pagata l'Ici.

Quali novità per gli infissi?

Le novità per gli interventi di sola sostituzione degli infissi nelle singole unità immobiliari (attenzione a questo termine!) ex comma 345, art. 1 della Finanziaria 2007 (prorogato con la Finanziaria 2008) riguardano:

- 1 - i nuovi valori di trasmittanza termica;
 - 2 - la nuova scheda informativa da trasmettere a Enea.
 - 3 - l'eliminazione dell'attestazione di certificazione e/o qualificazione energetica.
- Invariato rimane il valore di 60 mila euro di detrazione massima per le "finestre comprensive di infissi", il che corrisponde a un importo massimo dei lavori pari a 109 090, 09 euro. E' opportuna una precisazione che riguarda la data di effettuazione degli interventi:
- a) per interventi prima del 31.12.2007, vigono le disposizioni della Finanziaria 2007 del DM 19/02/2007.
 - b) per interventi dopo il 1° gennaio 2008, vigono le disposizioni della Finanziaria 2008 e relativi decreti attuativi (DM 11.03.08 e successivi)

Se nella Regione specifica (o nelle Province di Bolzano e Trento) in cui sono stati effettuati gli interventi, sono stati stabiliti valori di trasmittanza termica inferiori, anche se differenti da quelli richiesti per l'accesso ai benefici fiscali, tali valori locali vanno sempre rispettati perché l'intervento deve essere conforme alle normative vigenti. Vale il cosiddetto principio di cedevolezza per cui lo Stato cede una parte della propria potestà in materia di energia e gli enti locali possono imporre regole più restrittive. Quindi, prima di iniziare i lavori in un determinato

Comune occorre verificare non solo in quale zona climatica esso si trovi ma anche se esistano dei regolamenti più severi per la trasmittanza termica degli infissi.

Sono anche da rispettare le disposizioni dei singoli Regolamenti edilizi comunali che spesso considerano necessaria anche la Dia-Dichiarazione di Inizio Attività anche per la semplice sostituzione degli infissi.

I nuovi valori di trasmittanza termica U per le finestre (e le porte, come vedremo) da rispettare per i prossimi tre anni sono stati pubblicati nella tabella dell'Allegato B del DM 11 marzo 2008 e sono proposti in due tranche temporali: fino al 31 dicembre 2009 e per tutto il 2010.

I valori di trasmittanza termica da rispettare si riferiscono al componente finestrato cioè all'insieme vetro e telaio. E' possibile la sostituzione dei soli vetri ma, evidenziando i tecnici di Enea, con la condizione che l'intero infisso (quindi, vetri nuovi e telaio preesistente) rispettino i valori indicati per la specifica zona climatica. Di fatto, il committente che intendesse sostituire i soli vetri mantenendo il vecchio telaio dovrebbe assicurarsi che il valore di trasmittanza termica U del "nuovo" infisso così realizzato rispetti i valori del DM 11 marzo 2008. Dovrebbe lui o chi per lui, quindi, calcolare U conoscendo i valori U_g (vetro) e U_f (telaio) utilizzando la nota formula della "media pesata" delle trasmittanze termiche di vetro e di telaio riportata nella Uni EN Iso 10077-1. Di fatto è una possibilità molto remota probabilmente possibile in alcuni progetti dove si conosca con precisione il valore U_f . Inoltre, ci si domanda chi debba eseguire il calcolo: il committente? Il vetraio? un tecnico abilitato? Non esistono ancora risposte in merito.

Ci sembra più semplice e pratica la sostituzione dell'intero infisso là dove un soggetto - il serramentista - si assume l'onere di dichiarare la trasmittanza termica dell'infisso installato.

Un altro punto chiarito da tempo, ma che, possiamo assicurare, non tutti gli operatori del settore conoscono è la possibilità di porre in detrazione le spese per gli scuri, le persiane, i cassonetti, quindi gli elementi



Questa termografia, scattata a Milano dai tecnici Anit e che fa parte di un prossimo articolo, è emblematica delle dispersioni termiche del patrimonio edilizio italiano: muri, tetti e finestre con cassonetti non isolati.

accessori e complementari delle finestre, come chiarito dalla circolare 36/E di Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007. Tuttavia, la resistenza termica addizionale da essi introdotta attualmente non è utilizzabile ai fini del calcolo dell' U delle finestre.

Abbiamo ragione di credere che su questo punto ci sia molto da fare per chiarire la materia. Non a caso Enea, fino a oggi, non ha mai inserito nelle FAQ del proprio sito alcuna domanda/risposta sul tema.

La documentazione necessaria

Nel caso in cui l'intervento di sostituzione degli infissi ricada all'interno di un intervento più ampio di riqualificazione energetica dell'immobile la documentazione rimane sostanzialmente la stessa del 2007:

Quindi:

- asseverazione del tecnico abilitato (attestato di certificazione/qualificazione energetica)
- certificazione da parte del produttore
- scheda informativa E da trasmettere a Enea.

L'asseverazione del tecnico abilitato è importante perché, sottolineano i tecnici di Enea, attesta

- la congruità dell'intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l'accesso ai

benefici fiscali:

- riporta i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi;
- attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi.

Nel caso della sostituzione dei soli infissi nella singola unità immobiliare la documentazione prevista è più leggera e quindi meno onerosa per il committente venendo a mancare l'asseverazione del tecnico abilitato il cui intervento aveva un onere molto rilevante rispetto alla spesa dell'intervento medio sugli infissi.

Oggi per il rinnovo degli infissi "detrattabili" occorre solo:

- certificazione del produttore (da non trasmettere a Enea);
- nuova scheda informativa di cui all'Allegato F del Dm aprile 2008 firmato congiuntamente dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze (da trasmettere a Enea entro 90 gg dalla fine lavori);
- documentazione che attesti i pagamenti effettuati (da non trasmettere a Enea);
- ricevuta di avvenuta trasmissione all'Enea da conservare;

La certificazione del produttore è un atto importante, anche legalmente, perché

- sostituisce l'asseverazione
- deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti.
- attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
- riporta i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi.

Per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi, i tecnici Enea indicano che i valori di trasmittanza termica vanno stimati e non calcolati in base ai valori che possono assumersi come standard per quella tipologia di infisso (materiale, tipi di profilo e vetro) e possono essere inseriti in un campo, a compilazione libera, della stessa certificazione rilasciata a seguito dell'installazione dei nuovi infissi.

NORMA EUROPEA	Finestre e porte Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	UNI EN 14351-1
		LUGLIO 2006

APPENDICE E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE (normativa)

E.1 Determinazione separata delle caratteristiche per le finestre

La determinazione separata delle caratteristiche per le finestre deve essere eseguita in conformità al prospetto E.1.

prospetto E.1 Determinazione separata delle caratteristiche per le finestre

4.12	Trasmittanza termica	Valore dichiarato	EN ISO 10077-1:2000, prospetto F.1	Valori tabellari	-	Non specificate	Tutte le dimensioni
			EN ISO 10077-1 e EN ISO 10077-2	Calcolo	-	1,23 ($\pm 25\%$) m × 1,48 (-25%) m o 1,48 (+25%) m × 2,18 ($\pm 25\%$) m	Area complessiva $\leq 2,3 \text{ m}^2$ c),d) Area complessiva $> 2,3 \text{ m}^2$ c)
			EN ISO 12567-1 e EN ISO 12567-2	Non distruttiva	1 o 1	1,23 ($\pm 25\%$) m × 1,48 (-25%) m o 1,48 (+25%) m × 2,18 ($\pm 25\%$) m	Area complessiva $\leq 2,3 \text{ m}^2$ c),d) Area complessiva $> 2,3 \text{ m}^2$ c)

Trasmittanza termica delle finestre.

Il punto 4.12 del Prospetto E1 della norma di prodotto Uni EN 14351-1 riassume le tre modalità di determinazione della trasmittanza termica U_w (più semplicemente U per il legislatore italiano che non conosce i pedici), le misure dell'elemento campione e le regole per l'estensione dimensionale dei risultati di prova o di calcolo. Queste regole sono pienamente accettate da Enea e dal Ministero dello Sviluppo economico.

I VALORI DA RISPETTARE

Da Allegato B, DM 11 marzo 2008 del MSE

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U valida fino al 31 dicembre 2009

Zona climatica	Finestre comprensive di infissi U (W/m ² K)
A	4,6
B	3,0
C	2,6
D	2,4
E	2,2
F	2,0

Trasmittanza termica: quali regole per il 55%

Riprendiamo la FAQ 39 dal sito di Enea

D - Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma Uni EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella Uni EN 14351-1?

R - La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 "Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo" specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione "Per i tecnici" del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

Un'altra possibilità è che il loro valore U possa essere attestato tramite autocertificazione del produttore a seguito della dismissione dei vecchi infissi.

Calcolo dei valori di trasmittanza termica

Enea, e quindi il Ministero dello sviluppo economico, sposa pienamente le regole europee raccomandando come normativa di riferimento la norma di prodotto Uni EN 14351-1 e in particolare l'Appendice E con la tabella E1 (finestre) che indica i diversi metodi di prova/calcolo della trasmittanza termica U_w degli infissi, le dimensioni del campione normalizzato (o serramento campione) e le diverse regole di estensione dimensionale dei risultati ottenuti.

Enea, fin da agosto 2007, rispondendo positivamente alle sollecitazioni del settore serramenti verso una semplificazione delle procedure pur nel rispetto di regole condivise a livello europeo, aveva incluso il calcolo

semplificato riportato nella norma europea di prodotto.

Il riferimento è contenuto al punto 4.12 del Quadro tabellare E1 della Uni EN 14351-1 che indica i diversi metodi di prova/calcolo sull'infisso campione di dimensioni $m 1,23 (\pm 25\%) \times m 1,48 (-25\%)$ e $m 1,48 (\pm 25\%) \times m 2,18 (\pm 25\%)$.

Per infissi assimilabili alle dimensioni $m 1,23 (\pm 25\%) \times m 1,48 (-25\%)$, il risultato può essere esteso ad infissi (omogenei) con una superficie complessiva uguale o inferiore a $2,3 m^2$.

Per infissi con trasmittanza termica dei vetri U_g inferiore o uguale a $1,9 W/m^2K$ (come dalla microscopica nota d) a piè di tabella) il risultato di calcolo può essere esteso a tutte le finestre di dimensioni inferiori o superiori rispetto al serramento campione. Il che rappresenta un grande vantaggio visto che i vetri isolanti con U_g inferiore o uguale a $1,9 W/m^2K$ sono oramai correnti.

Per infissi assimilabili alle dimensioni $m 1,48 (+25\%) \times m 2,18 (\pm 25\%)$ il risultato di calcolo può essere esteso a infissi omogenei con

superficie uguale o superiore a $2,3 m^2$.

Rimane ancora nel limbo la problematica delle modalità di calcolo della trasmittanza termica delle porte di ingresso che è trattata al punto 4.12 del Prospetto E2, Allegato E, Uni EN 14351-1. Visto che anche le spese per le porte di ingresso, qualora separino ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono, possono essere poste in detrazione, presupponiamo che si possa ricorrere allo specifico Prospetto E2 che riguarda la determinazione della trasmittanza termica delle porte pedonali di ingresso. Ma questo è uno dei problemi ancora aperti all'interno della problematica del 55%.

Scheda informativa all'Allegato F

Sarà il documento chiave per chi sostituisce gli infissi. E per tutti, credo, diventerà in breve la scheda informativa F. Essa andrà inoltrata a partire dal 30 aprile 2008 tramite il servizio di compilazione telematico di Enea. La scheda è divisa in quattro sezioni:

1 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

2 - dati identificativi dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento;

3 - dati identificativi dell'impianto termico;


4 - dati identificativi dell'intervento eseguito (infissi o pannelli solari).

Il sito di Enea permette la registrazione dell'utente e dei suoi estremi (nome e cognome del richiedente o ragione sociale, codice fiscale se persona fisica o partita Iva se persona giuridica, residenza o sede sociale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica). L'utente riceve una username e una password che è riferita al richiedente e non alla pratica.


Una volta accreditati si potrà procedere alla compilazione delle diverse schermate relative alla specifica pratica che verrà identificata con una specifica sigla. Una per singolo intervento.

L'applicazione web del Pacchetto Energia-Incentivi Finanziaria 2008 riguarda tutti gli interventi agevolati di cui all'art. 1 LF 2007 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359, prorogati con la LF 2008.


Se si tratta di riqualificazione di energetica di edifici esistenti (comprensiva anche di



Ministero dello Sviluppo Economico
Pacchetto Energia - Incentivi Finanziaria 2008
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile



<p>AZIONI</p> <p>Nome: <input type="text"/></p> <p>Cognome: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Login"/></p> <p>Per il tuo stato i miei dati</p> <p>Registrazione</p>	<p>BENVENUTI nell'applicazione web per la compilazione e l'invio online della documentazione prevista dal "Decreto edifici" in attuazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria e dal "Decreto motori" in attuazione dei commi 358 e 359 della Finanziaria.</p>	<p>ASSISTENZA</p> <p><input type="checkbox"/> Manuali online</p> <p><input type="checkbox"/> Contatti</p> <p><input type="checkbox"/> Aiuto</p>
<p>MONITORAGGIO</p> <p><input type="checkbox"/> Utenti registrati: 5</p> <p><input type="checkbox"/> Pratiche in lavorazione: 20</p> <p><input type="checkbox"/> Pratiche concluse: 6</p>		
<p>CONTROLLO CPID</p> <p>Inserendo il CPID (Codice pratica identificativo) ottenuto in fase di invio della documentazione, è possibile visionare la pratica senza autenticarsi.</p> <p style="text-align: center;">Digitare il Codice Pratica Identificativo (CPID):</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Invia"/></p>		



Italia.gov.it

Governo Italiano

La schermata iniziale dell'applicazione web per l'invio on-line della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica tramite il sito dell'Enea. Passo dopo passo, si arriva alla nuova scheda informativa di cui all'Allegato F.

Detraibili anche le porte di ingresso

Riprendiamo la **Faq 33** del sito di Enea:

D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?

R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.



Il "55%" al primo anno di prova è stato utilizzato praticamente (99%) solo dai proprietari di abitazioni.

sostituzione degli infissi) – comma 344 - si procederà come lo scorso anno con la compilazione dell'Allegato E da parte del tecnico abilitato e le stesse regole passate.

Se invece si tratta di sola sostituzione degli infissi (comma 345, art. 1, LF 2007), il committente procederà alla compilazione della nuova scheda informativa di cui all'Allegato F contenuto nel DM di aprile 2008.

Quando si apre una pratica occorrerà inserire nelle varie schermate che appaiono a video le informazioni anagrafiche del richiedente le

detrazioni fiscali, quindi i dati relativi all'immobile e, infine, i dati sull'impianto termico. Ora siamo pronti per identificare con un segno di spunta il comma 345 per gli infissi (e 346 per i pannelli solari) per procedere alla compilazione della parte relativa agli infissi che comprende l'inserimento di:

- dati degli infissi pre-esistenti all'intervento. Qui si deve indicare il materiale di telaio, il tipo di vetro e la superficie complessiva vetro+telaio sostituita;
- dati degli infissi nuovi dopo l'intervento.

Qui si inserisce il materiale di telaio di vetro e la trasmittanza termica dell'infisso in W/m^2K /dato fornito dal produttore);

- ammontare della spesa in euro;
- importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Ci sarà da fare un po' di via-e-vai tra i dati di intervento e quelle della pratica finale. Alla conclusione delle operazioni con il tecnico della ricevuta di trasmissione telematica della documentazione a Enea.

ALLEGATO F

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:

- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
 - a) Caldaia ad acqua calda standard
 - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
 - c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Altro

- combustibile utilizzato:

- gas metano gasolio GPL teleriscaldamento
olio combustibile energia elettrica biomassa altro

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma 345 346

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:

- legno PVC metallo, taglio termico metallo, no taglio termico misto

con tipo di vetro:

- singolo doppio triplo a bassa emissione

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento: , m²

Tipologia di telaio dopo l'intervento:

- legno PVC metallo, taglio termico metallo, no taglio termico misto

con vetro di tipologia:

- doppio triplo basso emissivo

Trasmittanza del nuovo infisso: , W/m² °K

Solare Termico

- Superficie netta (o "Area di apertura", da certificato allegato al collettore) , m²
- Tipo di pannelli: piani sotto vuoto
- Tipo installazione (tetto piano, falda...)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento Si No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari Si No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
 - boiler elettrico
 - scaldacqua a gas/gasolio
 - altro

5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

Data e firma del richiedente

La nuova scheda informativa per la sola sostituzione degli infissi (comma 345 art.1 LF 2007) nelle singole unità immobiliari. Da trasmettere solo on-line attraverso il sito Enea.

In sintesi

Ricapitolando, la nuova scheda informativa F si applica solo per interventi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. E' a cura del richiedente l'agevolazione, e non richiede la firma del tecnico abilitato.

Non richiede, come era invece nel 2007, alcun calcolo sul risparmio di energia in fonte primaria ottenuto, a seguito degli interventi e la trasmissione avviene esclusivamente on-line a Enea.

La scheda F è l'unico documento da trasmettere a Enea. Tutto il resto (certificazione degli infissi a cura del produttore, fatture, bonifici) è da conservare in vista della prossima dichiarazione dei redditi dove il richiedente dovrà indicare non solo l'importo posto in detrazione ma anche il numero di anni, da 3 a 10, in cui verrà suddivisa la detrazione del 55%.

I problemi aperti

Se è benvenuta la semplificazione introdotta con la Finanziaria 2008 che permette un decollo degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili e in modo particolare la sostituzione del vecchio e vastissimo parco infissi della nazione con nuovi e più performanti, tuttavia non mancano i problemi vecchi e nuovi aperti dalle regole vecchie e nuove per accedere alla detrazione fiscale.

1 - Scheda informativa

Il primo problema nuovo che si apre e che tutto da scoprire è chi compilerà la scheda informativa F da inviare a Enea. Molti commitenti non hanno computer né collegamento internet né indirizzo mail come richiesto dalla nuova normativa. Altri, pur avendo computer, internet e mail, sono poco avvezzi a inserire i dati, pur semplici, da inserire nelle varie schermate della scheda F.

Finirà che molti chiederanno a serramentisti e rivenditori di serramenti di occuparsi anche di questo aspetto. Qualcuno più sveglio includerà la compilazione della scheda tra i plus di vendita. Certamente verranno coinvolti i commercialisti e i Caf.

E' tutto uno scenario nuovo che si apre.

E si aprono anche nuovi problemi di responsabilità legale tutti da scoprire.

2 - Porte di ingresso

Parliamo di porte di ingresso che separano ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati e che quindi assolvono alla funzione di contenimento del calore in situazione invernale. Numerose associazioni hanno premuto lo scorso anno sul Ministero dello sviluppo economico perché le spese per porte di ingresso, purché termoisolate, fossero detraibili al pari delle finestre. L'orientamento, mai esplicitato per iscritto finora dal Ministero, è che esse siano assimilabile alle "finestre comprensive di infissi" e sottoposte alle stesse regole. Quindi la trasmittanza termica U deve rispettare, per ogni zona climatica di intervento, i valori contenuti nella tabella dell'Allegato B del DM 11 marzo 2008. L'unico documento pubblico esistente in materia è la Faq 33 sul sito di Enea, qui ripresa nel box. Francamente ci pare un po' poco, ai fini della tutela del committente di fronte all'Agenzia delle Entrate.

A tutti i costruttori e rivenditori consigliamo vivamente di stampare questa Faq e darne copia al committente perché a sua volta la conservi e la dia al commercialista in fase di dichiarazione dei redditi quando si tratterà di porre in detrazione il relativo importo.

A rigore anche la sola sostituzione di una porta di ingresso termoisolata (con tutte le condizioni di cui sopra) potrà essere posta in detrazione.

La certificazione del valore è a cura del produttore. Anche qui si può adottare l'Allegato E della Uni EN14351-1. Trattandosi di porte, consiglieri di ricorrere al Prospetto E2 specifico per le porte pedonali, come detto poco sopra.

3 - Porte basculanti, portoni industria, serrande

L'unico appiglio giuridico che si ha per porre in detrazione le relative spese è sempre la Faq 33 di Enea dove il richiedente fa domanda esplicita sulla detraibilità della porta da garage. Detraibilità ammessa solo se il locale retrostante è riscaldato.

Su questa base e su quanto detto a proposito delle porte di ingresso, possa valere anche per le chiusure tecniche termoisolate

come porte basculanti, serrande, portoni industriali che separano ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono. Anche qui occorre il rispetto di valori limite di trasmittanza termica del DM 11 marzo.

E' bene precisare che anche qui non vi è una sola nota del Ministero dello Sviluppo Economico.

4 - Schermi: scuri, persiane e avvolgibili

Contano o non contano nel calcolo di U? La risposta è purtroppo no. Per ora..

Abbiamo visto che le spese per gli scuri, le persiane, i cassonetti, quindi gli elementi accessori e complementari delle finestre possono essere posti in detrazione, come da circolare 36/E di Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007, che ne riconosce giustamente il valore nel contenimento delle dispersioni termiche dell'edificio nella situazione invernale.

Tuttavia, l'interpretazione di Enea (e dietro Enea, quella del Ministero dello sviluppo economico) è che la resistenza termica degli elementi oscuranti, pur essendo efficaci ai fini del contenimento energetico, non possa essere cumulabile con quella dei componenti finestrati. Ovvero: efficaci sì, detraibili sì ma non utilizzabili per il calcolo del valore di trasmittanza termica dell'insieme finestra+oscurante. Una situazione davvero pirandelliana.

Ciò che è noto alle signore Maria di tutta Italia, ciò che è proclamato dal Ministero dell'economia e delle finanze (che avrebbe tutto l'interesse a non includere le spese per gli schermi tra quelle detraibili), ciò che è trattato ampiamente da una norma internazionale (Uni EN 10077 Parti 1 e 2), ciò che è utilizzato anche in altri Paesi (Francia, ad esempio) non vale ancora per l'Italia.

Ma la vera domanda è: il Cti conta o non conta? Potremmo rispondere a questo quesito: a volte sì, a volte no. Il Cti è un importante ente che si occupa di attività normativa nel campo della termotecnica e dell'energia ed è federato all'Uni. Le sue norme e raccomandazioni sono la Bibbia per i termotecnici italiani.

E che cosa dice il Cti a proposito degli scher-

mi oscuranti? Nelle Raccomandazioni Cti elaborate dal SC1 "Trasmissione del calore e fluidodinamica" e dal SC6 "Riscaldamento e ventilazione", novembre 2003, siglata Cti - R 03/3 dove a pag. 30, in basso, si può leggere:

B.5 Gestione degli schermi


Nel calcolo della trasmittanza termica dei componenti trasparenti, qualora (tapparelle), si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 ore.

Lo stesso Enea utilizza, ad esempio, le Raccomandazioni del Cti nell'Allegato G del DM dell'8 aprile cofirmato dai Ministeri dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo economico dove al fondo della pag. 24, Allegato G, si possono vedere raccomandati i valori riportati nella Raccomandazioni Cti-R03/3 e successive modifiche.

Ma c'è di più. Enea riporta nel suo sito nella sezione Per i tecnici (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm>) ben tre esempi di calcolo di trasmittanza termica di diverse tipologie di infissi in legno dotati di schermi oscuranti in cui il valore di trasmittanza termica è calcolato come media aritmetica U_{wm} tra la trasmittanza termica diurna U_w (con schermi sollevati o aperti) e la trasmittanza termica U_{ws} (con schermi abbassati o chiusi) ipotizzando, come fa il Cti, che lo schermo sia utilizzato per la metà del tempo giornaliera in situazione invernale.

Che qualche dubbio ce l'abbiano i tecnici di Enea è provato dal fatto che nessuna delle Faq-Domande Frequentemente Poste attualmente presenti nel suo sito, tratti l'argomento. Ad Enea abbiamo posto il quesito sulla utilizzabilità della resistenza termica degli schermi ai fini del calcolo della trasmittanza termica U degli infissi da porre in detrazione. La risposta (vedi box) è un secco no. Tuttavia non demordiamo nelle nostre convinzioni.

C'è solo da augurarsi che la resistenza termica aggiuntiva apportata dagli schermi venga posta nella giusta considerazione dal braccio tecnico del Ministero dello sviluppo economico.



PASSI PER

10 PASSI PER LA SOSTITUZIONE DI: FINESTRE, PORTE FINESTRE E PORTE D'INGRESSO NELLE SINGOLE UNITA'IMMOBILIARI

Per accedere alle detrazioni fiscali del 55%
secondo il Decreto MEF e MSE del 19 febbraio 2007 integrato dal DM aprile 2008

	Che cosa	Chi	Come
1	Verificare in che zona climatica si trova il Comune dove si effettua l'intervento	Serramentista/rivenditore	Presso ufficio tecnico comunale, siti internet
2	Verificare se esista localmente un valore limite di trasmittanza termica inferiore a quello previsto dai DM in vigore	Serramentista/rivenditore	Presso ufficio tecnico comunale, provinciale o regionale, siti internet
3	Verificare se l'intervento richiede una eventuale Dia-Denuncia di Inizio Attività	Serramentista/rivenditore	Presso ufficio tecnico comunale
4	Attestazione della trasmittanza termica delle finestre: nuove e delle finestre dismesse	Serramentista Serramentista/posatore	I valori della trasmittanza termica devono rispettare i valori della tabella dell'Allegato B del DM 11 marzo 2008 a seconda della zona climatica dell'intervento
5	Scheda informativa all'Allegato F del DM aprile 2008 all'intervento realizzato nella singola unità immobiliare	Richiedente lo sgravio	Compilabile solo on-line sul sito Enea e va firmata dal Contribuente
6	Fattura o ricevuta fiscale relativa all'intervento	Serramentista /rivenditore	Deve dettagliare l'intervento e deve esplicitare il costo della manodopera
7	Eventuale delibera dell'Assemblea del Condominio	Amministratore di condominio	Nel caso di interventi effettuati su parti comuni deve riportare la tabella millesimale di ripartizione delle spese
8	Eventuale dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare o dell'edificio in caso di locazione	Proprietario	Deve riportare l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'immobile
9	Effettuare i pagamenti dell'intervento mediante bonifico bancario o postale	Richiedente lo sgravio	Il contribuente deve specificare la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario del bonifico e il codice fiscale del beneficiario della detrazione
10	Trasmissione a Enea via on line la scheda informativa di cui all'Allegato F conservando ricevuta di trasmissione	Richiedente lo sgravio	Per via informatica al sito www.acs.enea.it , assolutamente entro 90 giorni dalla fine lavori